



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Perugia, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Provincia di

PERUGIA

e, p.c.

Alla Questura di

PERUGIA

OGGETTO: Applicazione del D.M. 06.10.2009 - Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n.94.

Come consuetudine, con l'avvicinarsi della stagione estiva, si assiste ad un progressivo moltiplicarsi di spettacoli e manifestazioni che, per motivi di sicurezza, necessitano dell'impiego, ai sensi del D.M. 06.10.2009, del "personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi".

Al riguardo, per evitare irregolarità nell'impiego del personale in argomento e, conseguentemente, nella gestione degli eventi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla puntuale applicazione della citata normativa di riferimento.

Innanzitutto, si evidenzia che possono essere svolti, solo dal personale che risulta regolarmente iscritto nell'elenco istituito presso ciascuna Prefettura, i compiti di controllo negli ambiti indicati all'art.4, comma 1, del D.M. 06.10.2009:

- a) luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- b) pubblici esercizi;
- c) spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

L'iscrizione degli addetti ai servizi di controllo nell'elenco può essere richiesta alla Prefettura territorialmente competente, solo dai gestori delle attività, oppure, dai Titolari degli Istituti di vigilanza privata o di Investigazioni private, muniti di licenza rilasciata ai sensi dell'art.134 TULPS¹, espressamente autorizzati a gestire anche il predetto personale.

Ne consegue che i gestori delle attività, anche laddove il gestore sia un ente locale o un rappresentante di una associazione, possono provvedere ai servizi di controllo direttamente,

¹ Art. 134 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di seguito TULPS: "Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati"



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

con proprio personale, oppure, rivolgendosi ai predetti Istituti di vigilanza o di investigazioni private che forniranno il personale alle loro dipendenze.

In quest'ultimo caso, il gestore dell'attività, per evitare irregolarità che possono ripercuotersi anche sulla sicurezza dell'evento, dovrà accertarsi che l'Istituto al quale si è rivolto, sia munito di apposita licenza ex art.134 TULPS (avendo cura di verificare anche il profilo relativo all'estensione territoriale della stessa) nella quale dovrà risultare anche l'espressa autorizzazione a svolgere i servizi di cui al D.M. 06.10.2009, procedendo altresì all'accertamento della regolare iscrizione nell'elenco prefettizio del personale impiegato. Gli accertamenti e le verifiche di cui sopra potranno essere agevolmente effettuati mediante l'esibizione della licenza.

Per tale motivo, i contratti per l'impiego del predetto personale potranno essere sottoscritti solo tra il gestore dell'attività e gli Istituti sopra citati, **escludendo l'intermediazione di altri soggetti non muniti di licenza di cui all'art. 134 TULPS.**

In relazione a quanto sopra premesso il Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 557/PASS/U015764/10089D(1)SIC(2) del 30/10/2017 ha ribadito che: *“costituisce abuso dell'attività in argomento, penalmente sanzionato, l'esercizio svolto da Agenzie di servizi, di portierato, organizzatore di eventi o altre attività similari, se non in possesso di specifica licenza prefettizia (investigazioni-vigilanza), ancorché si avvalgano di soggetti iscritti nell'elenco prefettizio”*.

Appare opportuno richiamare, a tal fine, anche il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia di cui all'art. 8 TULPS, il quale prevede che *“Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge”*.

Pur se l'autorizzazione rilasciata ad un istituto di vigilanza/investigazione non ammetta, quindi, alcuna forma di rappresentanza nell'esercizio dell'attività assentita, **si registrano, in misura crescente, episodi di uso improprio del titolo rilasciato ai sensi dell'art. 134 TULPS.** L'illecita circolazione dell'atto di assenso conduce di fatto all'attribuzione di incarichi ad operatori economici diversi da quello autorizzato e del quale, in sede di negoziazione e (ove prevista) in sede di CCVLPS², viene prodotto il titolo. Tali operatori, avvalendosi dell'altrui licenza e della compiacenza del titolare della stessa, in tal modo artificiosamente superano le limitazioni implicate dalla carenza del requisito di carattere professionale.

Nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa, ciascun addetto, nell'espletamento del servizio di controllo, dovrà necessariamente essere munito di documento di identità in corso di validità, nonché, di un tesserino di riconoscimento, di colore giallo, con le caratteristiche indicate nell'Allegato A del D.M. 06.10.2009, recante, tra l'altro, la dicitura “Assistenza”, in caratteri facilmente leggibili, sul quale dovrà essere riportato anche il numero di iscrizione del dipendente nell'elenco prefettizio, che ha validità biennale.

Il personale in argomento potrà svolgere i servizi di controllo solo se in possesso di un regolare contratto di lavoro con il gestore delle attività ovvero con il titolare di un Istituto di vigilanza privata o di investigazioni private e, in caso di assunzione di personale già iscritto, i

² Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

predetti soggetti ne dovranno dare comunicazione alla Prefettura territorialmente competente che provvederà ad aggiornare l'elenco prefettizio.

Si evidenzia, inoltre, che l'iscrizione nell'elenco in argomento, autorizza gli addetti ad operare su tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, sempre da parte dei gestori delle attività o dei titolari di licenza ex art.134 TULPS, alle Prefetture e Questure delle altre province in cui il personale svolgerà i servizi di controllo.

Al riguardo, si ritiene opportuno far presente che i soggetti che impiegano come addetti personale non iscritto nell'elenco prefettizio o che omettono di comunicare l'assunzione di personale già iscritto, sono passibili di sanzione amministrativa che varia da € 1.500,00 a € 5.000,00 (art. 3, co. 13 della Legge 15 luglio 2009, n. 94).

È opportuno rammentare che la qualifica di addetto ai servizi di controllo non comporta l'attribuzione di pubbliche funzioni e durante lo svolgimento dell'attività è vietato l'uso delle armi nonché di oggetti atti ad offendere o di qualunque altro strumento di coazione fisica.

Il personale in questione potrà svolgere solo ed esclusivamente i servizi espressamente elencati nell'art. 5 del D.M. 06.10.2009, che riassuntivamente consistono in controlli preliminari, controlli all'atto dell'accesso al pubblico e controlli all'interno del locale.

Il D.M. 06.10.2009 prevede, inoltre, che i gestori delle attività, nonché i titolari di licenza ex art. 134 TULPS, possano impiegare, nell'ambito delle attività di cui all'art 4 del D.M. citato, anche personale con mansioni di supporto, per tali intendendosi quelle meramente accessorie a quelle individuate dall'art 5 dello stesso D.M., quest'ultime restando, infatti, riservate in via esclusiva agli addetti ai servizi di controllo.

Una corretta interpretazione non può che passare per la lettura coordinata degli artt. 4 e 5 del D.M. citato. Il perimetro operativo delle funzioni che possono essere attribuite al personale di supporto deve, infatti, ricavarsi, a contrario, dall'art. 5, potendo essere svolte dal personale di supporto solo le attività non riservate da tale ultima previsione agli addetti ai servizi di controllo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe all'irragionevole equiparazione tra addetto ai servizi di controllo (figura qualificata, formata e iscritta, anche a seguito del controllo svolto dalla Autorità di P.S. circa il possesso dei requisiti morali) e il personale di supporto, privando il decreto di qualsiasi significato ed aprendo all'attribuzione a tale personale di funzioni delicate, invece riservate, proprio in ragione di tale rilevanza, a operatori dal profilo professionale qualificato e in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS.

In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retropalco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui siano possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone.

Quanto alla consistenza del dispositivo di controllo, i gestori delle attività nonché i titolari di licenza ex art.134 TULPS, determinano, assumendosene la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti da impiegare (ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco prefettizio, con mansioni di mero supporto), nonché le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dal citato art.5.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Con riferimento, invece, al coinvolgimento – nell’ambito della gestione della sicurezza in occasione di una pubblica manifestazione - di figure diverse da quelle disciplinate dal D.M. 6 ottobre 2009, è importante precisare come queste, purché adeguatamente formate, possano offrire un supporto che, seppur tecnico (si pensi al primo soccorso o alla prevenzione incendi), non può intercettare lo spazio riservato agli addetti ai servizi di controllo. Il riferimento è rivolto ai soggetti indicati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 (paragrafo 8) ai quali è riservato un perimetro funzionale che si esaurisce nell’assistenza all’esodo, nell’instradamento, nel monitoraggio dell’evento per ciò che concerne i soli profili di *safety* e nella lotta antincendio.

Con specifico riguardo ai soggetti iscritti alle Associazioni di Protezione Civile, si richiama quanto prescritto dalla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 6 agosto 2018, con la quale si chiarisce che: *“In caso di manifestazioni pubbliche, genericamente intese, l’impiego del VOPC³ può essere previsto, quindi, esclusivamente per svolgere attività – di seguito meglio specificate – di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza tuttavia mai interferire con l’approntamento e l’attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”*.

Premesso quanto sopra, si invitano quindi le SS.LL. ad un attento vaglio della documentazione prodotta dagli enti incaricati del servizio di controllo e a segnalare le eventuali anomalie rilevate.

Con l’occasione, le SS.LL. sono altresì invitate a richiamare l’attenzione delle varie Associazioni che operano sui territori di rispettiva competenza, sulla puntuale applicazione della richiamata normativa e sugli eventuali profili di responsabilità conseguenti all’omissione delle verifiche prescritte.

Si invita, infine, a segnalare a questo Ufficio nonché alla Questura di Perugia, eventuali situazioni anomale o irregolari.

Si confida nella consueta collaborazione ed esatta attuazione del D.M. 06.10.2009, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Prefetto
(Zito)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO ZITO

In Data/On Date:

mercoledì 24 giugno 2026 16:49:39

TC

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni e delle regole tecniche per la firma digitale attualmente vigenti.

³ Volontariato di protezione civile